

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV

n. 2-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BERTONI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(ai sensi dell'articolo 313 del codice penale)

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ITALO DELMENICO

per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

il 29 gennaio 1998

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1998

ONOREVOLI SENATORI. — Il 16 dicembre 1997 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia, ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, nei confronti del signor Italo Delmenico, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative).

Il 29 gennaio 1998 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 3 febbraio 1998 ed annunciata in Aula il 5 febbraio 1998.

* * *

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 7 e del 21 aprile 1998.

La domanda ha ad oggetto una lettera pubblicata dal signor Italo Delmenico sul bimestrale «La notizia» del 12 maggio 1997. Tale lettera contiene espressioni offensive nei confronti delle Assemblee legislative, del Governo, dell'Ordine giudiziario, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, essendo affermato tra l'altro che «i magistrati, i parlamentari, i ministri, la Polizia, i Carabinieri....» sono tutti dei «mantenuti», degli «sfruttatori che vivono alle spalle di chi produce». In tali espressioni si sono ravvisati gli estremi del reato di vilipendio nei confronti delle Assemblee legislative e della altre autorità statali menzionate.

La Giunta ha ravvisato preliminarmente la necessità di assumere contatti informali con la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, presso la quale è stata trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova analoga domanda di autorizzazione a proce-

dere nei confronti del signor Delmenico in relazione alla lettera da lui sottoscritta e pubblicata, al fine di poter pervenire all'espressione di un parere uniforme sulla vicenda.

Nel corso del dibattito svoltosi presso la Giunta del Senato il 7 aprile 1998 si è infatti rilevato che la giurisprudenza parlamentare, sia del Senato sia della Camera dei deputati, si è costantemente espressa, in ordine alle domande di autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, in senso favorevole al diniego. Il Presidente Preioni ha quindi informato la Giunta, nella seduta del 21 aprile successivo, che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati aveva deliberato, nella seduta del 25 marzo 1998, di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Delmenico, confermando il precedente orientamento della giurisprudenza parlamentare.

Tanto premesso in punto di fatto, non sembra inutile rilevare che quelli di vilipendio sono reati di opinione, che male si conciliano con un ordinamento costituzionale, qual è quello vigente nel nostro Paese, che trova uno dei suoi più significativi connotati nel riconoscimento del diritto di critica e della libertà di manifestazione del pensiero; con la conseguenza che la perdurante previsione incriminatrice di fatti di vilipendio, se non può considerarsi, sul piano strettamente giuridico, costituzionalmente illegittima, non appare tuttavia, sotto il profilo politico, in sintonia con i fondamenti stessi dello Stato democratico, tanto che sembra ormai giunto il tempo che il legislatore ne decreti formalmente l'abrogazione.

Il rilievo, pur concretandosi in un'indicazione di politica legislativa, non è tuttavia

senza peso, nell'ambito di un giudizio globale della vicenda, sulla decisione che deve assumere il Senato.

A questo fine, è anzitutto fuori discussione che spetta soltanto all'autorità giudiziaria e non al Parlamento stabilire se il fatto attribuito all'indagato integri il delitto di vilipendio alle Assemblee legislative. In effetti, non è dubbio, secondo la consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, che, per la configurabilità del reato, non basta una mera offesa, sia pure particolarmente dura e incisiva, ma occorre invece che le espressioni usate siano di tale intensità e qualità da rendere effettivo e non equivoco l'assoluto disprezzo per l'istituzione vilipesa.

L'accertamento se nella specie l'accennato discrimine sia stato superato compete però, come prima si è detto, soltanto all'autorità giudiziaria e non al Parlamento.

In questa sede infatti non si può che prendere atto del capo di imputazione, per decidere poi se ricorrano o no gli estremi per concedere l'autorizzazione, a cui l'articolo 313 del codice penale subordina la perseguibilità dell'azione penale riguardo al delitto di vilipendio delle Assemblee legislative.

Poichè la citata disposizione è evidentemente posta a esclusiva tutela dell'istituzione offesa, la valutazione, che le Camere debbano compiere, deve tendere a stabilire, da un lato, se esistano ragioni di sicurezza dello Stato o comunque interessi pubblici preminenti che potrebbero essere pregiudicati dallo svolgimento di un processo penale e in particolare dalla pubblicità del dibattito

e, dall'altro, se il fatto per cui si procede sia tale da poter intaccare, per la sua portata, il prestigio dell'istituzione parlamentare.

Più specificamente, sotto questo ultimo aspetto, l'autorizzazione non può che essere negata, quando il fatto qualificato come delitto di vilipendio non possa considerarsi politicamente lesivo dell'autorità delle Assemblee legislative; quando cioè, per la provenienza, il contenuto e le modalità che lo caratterizzano, risulti riconducibile a un giudizio o a un'attività di tipo politico e non abbia prodotto effetti significativi sull'opinione pubblica nel suo rapporto col Parlamento.

Nel caso in esame appunto la Giunta ha concordemente ritenuto che le espressioni attribuite all'indagato, per la modesta rilevanza del contesto in cui risultano inerite e per il chiaro carattere politico che le connota, nonchè per la loro genericità, non hanno prodotto effetti apprezzabili tali da mettere in discussione il prestigio del Parlamento.

Il giudizio di opportunità politica che è in sostanza sotteso alle considerazioni svolte ha indotto la Giunta ad attestarsi su una proposta di diniego dell'autorizzazione, nella convinzione che le istituzioni parlamentari debbono difendere la propria autorevolezza non già nella aule giudiziarie, bensì, come stanno facendo, con l'impegno, il rigore e i risultati della loro attività.

La Giunta ha deliberato pertanto di proporre al Senato il diniego dell'autorizzazione a procedere.

BERTONI, *relatore*

Doc. IV

n. 2-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BERTONI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(ai sensi dell'articolo 313 del codice penale)

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ITALO DELMENICO

per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

il 29 gennaio 1998

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 dicembre 1997 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia, ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, nei confronti del signor Italo Delmenico, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative).

Il 29 gennaio 1998 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 3 febbraio 1998 ed annunciata in Aula il 5 febbraio 1998.

* * *

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 7 e del 21 aprile 1998.

La domanda ha ad oggetto una lettera pubblicata dal signor Italo Delmenico sul bimestrale «La notizia» del 12 maggio 1997. Tale lettera contiene espressioni offensive nei confronti delle Assemblee legislative, del Governo, dell'Ordine giudiziario, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, essendo affermato tra l'altro che «i magistrati, i parlamentari, i ministri, la Polizia, i Carabinieri....» sono tutti dei «mantenuti», degli «sfruttatori che vivono alle spalle di chi produce». In tali espressioni si sono ravvisati gli estremi del reato di vilipendio nei confronti delle Assemblee legislative e della altre autorità statali menzionate.

La Giunta ha ravvisato preliminarmente la necessità di assumere contatti informali con la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, presso la quale è stata trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova analoga domanda di autorizzazione a proce-

dere nei confronti del signor Delmenico in relazione alla lettera da lui sottoscritta e pubblicata, al fine di poter pervenire all'espressione di un parere uniforme sulla vicenda.

Nel corso del dibattito svoltosi presso la Giunta del Senato il 7 aprile 1998 si è infatti rilevato che la giurisprudenza parlamentare, sia del Senato sia della Camera dei deputati, si è costantemente espressa, in ordine alle domande di autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, in senso favorevole al diniego. Il Presidente Preioni ha quindi informato la Giunta, nella seduta del 21 aprile successivo, che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati aveva deliberato, nella seduta del 25 marzo 1998, di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Delmenico, confermando il precedente orientamento della giurisprudenza parlamentare.

Tanto premesso in punto di fatto, non sembra inutile rilevare che quelli di vilipendio sono reati di opinione, che male si conciliano con un ordinamento costituzionale, qual è quello vigente nel nostro Paese, che trova uno dei suoi più significativi connotati nel riconoscimento del diritto di critica e della libertà di manifestazione del pensiero; con la conseguenza che la perdurante previsione incriminatrice di fatti di vilipendio, se non può considerarsi, sul piano strettamente giuridico, costituzionalmente illegittima, non appare tuttavia, sotto il profilo politico, in sintonia con i fondamenti stessi dello Stato democratico, tanto che sembra ormai giunto il tempo che il legislatore ne decreti formalmente l'abrogazione.

Il rilievo, pur concretandosi in un'indicazione di politica legislativa, non è tuttavia

senza peso, nell'ambito di un giudizio globale della vicenda, sulla decisione che deve assumere il Senato.

A questo fine, è anzitutto fuori discussione che spetta soltanto all'autorità giudiziaria e non al Parlamento stabilire se il fatto attribuito all'indagato integri il delitto di vilipendio alle Assemblee legislative. In effetti, non è dubbio, secondo la consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, che, per la configurabilità del reato, non basta una mera offesa, sia pure particolarmente dura e incisiva, ma occorre invece che le espressioni usate siano di tale intensità e qualità da rendere effettivo e non equivoco l'assoluto disprezzo per l'istituzione vilipesa.

L'accertamento se nella specie l'accenno discrimine sia stato superato compete però, come prima si è detto, soltanto all'autorità giudiziaria e non al Parlamento.

In questa sede infatti non si può che prendere atto del capo di imputazione, per decidere poi se ricorrano o no gli estremi per concedere l'autorizzazione, a cui l'articolo 313 del codice penale subordina la perseguibilità dell'azione penale riguardo al delitto di vilipendio delle Assemblee legislative.

Poichè la citata disposizione è evidentemente posta a esclusiva tutela dell'istituzione offesa, la valutazione, che le Camere debbano compiere, deve tendere a stabilire, da un lato, se esistano ragioni di sicurezza dello Stato o comunque interessi pubblici preminenti che potrebbero essere pregiudicati dallo svolgimento di un processo penale e in particolare dalla pubblicità del dibattimento e, dall'altro, se il fatto per cui si

procede sia tale da poter intaccare, per la sua portata, il prestigio dell'istituzione parlamentare.

Più specificamente, sotto questo ultimo aspetto, l'autorizzazione non può che essere negata, quando il fatto qualificato come delitto di vilipendio non possa considerarsi politicamente lesivo dell'autorità delle Assemblee legislative; quando cioè, per la provenienza, il contenuto e le modalità che lo caratterizzano, risulti riconducibile a un giudizio o a un'attività di tipo politico e non abbia prodotto effetti significativi sull'opinione pubblica nel suo rapporto col Parlamento.

Nel caso in esame appunto la Giunta ha concordemente ritenuto che le espressioni attribuite all'indagato, per la modesta rilevanza del contesto in cui risultano inerite e per il chiaro carattere politico che le connota, nonchè per la loro genericità, non hanno prodotto effetti apprezzabili tali da mettere in discussione il prestigio del Parlamento.

Il giudizio di opportunità politica che è in sostanza sotteso alle considerazioni svolte ha indotto la Giunta ad attestarsi su una proposta di diniego dell'autorizzazione, nella convinzione che le istituzioni parlamentari debbono difendere la propria autorevolezza non già nella aule giudiziarie, bensì, come stanno facendo, con l'impegno, il rigore e i risultati della loro attività.

La Giunta ha deliberato pertanto di proporre al Senato il diniego dell'autorizzazione a procedere.

BERTONI, *relatore*

